SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 146

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 6 giugno 2005.

Recepimento della direttiva 2004/104/CE della Commissione del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e della rettifica alla direttiva medesima.

05A08279

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2005.

Attribuzione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, a favore del sig. Giuseppe Giuliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Giuseppe Giuliano, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di € 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 2005, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila/00 al sig. Giuseppe Giuliano, nato ad Asmara (Eritrea) (cittadino italiano) il 19 gennaio 1934.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2005 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10 foglio n. 243

05A08530

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2005.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE - Inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, presentata dalla ditta Imperial Tobacco Italy S.r.l.;

Considerato che occorre inserire nella tabella *C* - tabacco da fumo trinciato, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto dal fornitore;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *C* allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *C* - tabacco da fumo trinciato, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni è inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA C – TABACCO DA FUMO TRINCIATO –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
		€		
20,78	10,75	17,92	58,05	107,50

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

(TABELLA C)
TABACCO DA FUMO TRINCIATO
Marche di provenienza UE

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DRUM BRIGHT BLUE	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
DRUM HALFZWARE	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
DRUM WHITE	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
DRUM YELLOW	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
GOLDEN VIRGINIA	Confezione da 40 grammi	102,50	107,50	4,30
GOLDEN VIRGINIA GREEN	Confezione da 25 grammi	108,00	112,00	2,80
GOLDEN VIRGINIA YELLOW	Confezione da 25 grammi	108,00	112,00	2,80
VAN NELLE HALF ZWARE SHAG	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
WEST RED	Confezione da 40 grammi	90,00	95,00	3,80

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 195

05A08520

DECRETO 25 agosto 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.576 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 25 maggio, 22 giugno e 25 luglio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei Buoni del tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti Buoni del tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei Buoni del tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 22 aprile 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2005

Il direttore: CANNATA

05A08525

DECRETO 25 agosto 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuate operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.576 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 22 giugno e 25 luglio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei Certificati di credito del tesoro con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti Certificati di credito del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei Certificati di credito del tesoro con godimento 1° marzo 2005 e scadenza 1° marzo 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 maggio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 maggio 2005.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla franche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 maggio 2005, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 maggio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava franche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 maggio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2005.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al

capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 maggio 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2005

Il direttore: CANNATA

05A08524

DECRETO 25 agosto 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuate operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.576 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 giugno e 25 luglio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei Buoni del tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti Buoni del tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei Buoni del tesoro poliennali 2,50%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 agosto 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º settembre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantotto giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º settembre 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2005

Il direttore: CANNATA

05A08523

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2005.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Metis R, reg. n. 8113, contenente esfenvalerate con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001 di recepimento della direttiva 2000/67/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002 che ha rettificato gli articoli 4 e 6 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 3 aprile 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1, del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 che indica il 31 luglio 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato che il prodotto fitosanitario di cui trattasi dovrà essere adeguato alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti a seguito della loro iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, fatti salvi, pena la revoca, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti, al termine della loro revisione comunitaria;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto, contenente la sostanza attiva esfenvalerate in miscela con altre sostanze attive, è ri-registrato provvisoriamente fino 31 luglio 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca della registrazione, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti al termine della loro revisione comunitaria.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base di esfenvalerate con altre sostanze attive ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011:

Nome prodotto: METIS R; n. reg, 8113; data reg. 9 novembre 1992; Impresa: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.

05A08481

DECRETO 28 luglio 2005.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base di esfenvalerate, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, rettificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2002, di recepimento della direttiva 2000/67/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 3 aprile 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 che indica il 31 luglio 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva esfenvalerate, sono ri-registrati provvisoriamente fino 31 luglio 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di esfenvalerate ri-registrati provvisoriamente fino al 31 luglio 2011:

Nome prodotto: SUMIALFA; n. reg. 8023; data reg. 16 marzo 1992; Impresa: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.

Nome prodotto: SUMICIDIN ALPHA; n. reg. 9410; data reg. 23 ottobre 1997; Impresa: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.

Nome prodotto: METIS; n. reg. 8054; data reg. 8 aprile 1992; Impresa: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.

05A08482

DECRETO 28 luglio 2005.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti bentazone con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001 di recepimento della direttiva 2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2002 che ha rettificato gli articoli 4 e 6 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 3 aprile 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1, del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 che indica il 31 luglio 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato che i prodotti fitosanitari di cui trattasi dovranno essere adeguati alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti a seguito della loro iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi, pena la revoca, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti, al termine della loro revisione comunitaria;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva bentazone in miscela con altre sostanze attive, sono ri-registrati provvisoriamente fino 31 luglio 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle registrazioni, gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per le altre sostanze attive componenti al termine della loro revisione comunitaria.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di miscele di bentazone a altre sostanze attive ri-registrati provvisoriamente fino al 31 luglio 2011:

Nome prodotto: BASAGRAN M; n. reg. 5652; data reg. 28 dicembre 1983; Impresa: Basf Italia S.p.a.

Nome prodotto: CAMBIO; n. reg. 10633; data reg. 6 dicembre 2000; Impresa: Basf Italia S.p.a.

05A08483

DECRETO 28 luglio 2005.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base di bentazone a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, rettificato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2002, di recepimento della direttiva 2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 3 aprile 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 che indica il 31 luglio 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva bentazone, sono ri-registrati provvisoriamente fino 31 luglio 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

2. Son fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di bentazone ri-registrati provvisoriamente fino al 31 luglio 2011:

Nome prodotto: BASAGRAN; n. reg. 1231; data reg. 4 giugno 1973; Impresa: Basf Italia S.p.a.

Nome prodotto: BASAGRAN SG; n. reg. 9843; data reg. 3 dicembre 1998; Impresa: Basf Italia S.p.a.

Nome prodotto: BLAST SG; n. reg. 10350; data reg. 8 marzo 2000; Impresa: Basf Italia S.p.a.

Nome prodotto: ERBAZONE SG; n. reg. 10357; data reg. 8 marzo 2000; Impresa: Basf Italia S.p.a.

05A08484

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 agosto 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 23 datato 20 dicembre 1995 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di La Spezia.

Visto il proprio decreto n. 34 datato 6 giugno 1997 relativo alla nomina del sig. Giovanni Leri a membro effettivo nella predetta commissione;

Visto il proprio decreto n. 6 datato 25 giugno 1998 relativo alla nomina del sig. Roberto Bongi a membro effettivo nella predetta commissione;

Visto il proprio decreto n. 4 datato 12 luglio 2000 relativo alla nomina del sig. David Nerini a membro effettivo nella predetta commissione.

Vista la nota datata della CISL di La Spezia, datata 27 settembre 2004 con la quale richiede la nomina del sig. Roberto Del Frate a membro effettivo in sostituzione del Sig. David Nerini;

Vista la nota pervenuta in data 3 agosto 2005 nella quale il Sig. David Nerini rassegna le proprie dimissioni dalla suddetta commissione.

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975 n. 427;

Decreta:

Il Sig. Roberto Del Frate è nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori, della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del Settore edile di La Spezia, in sostituzione del sig. David Nerini.

Il Presidente della commissione, direttore dell'I.N.P.S. di La Spezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 11 agosto 2005

Il direttore regionale: VETTORI

05A08476

DECRETO 11 agosto 2005.

Sostituzione di un componente supplente in seno alla commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 15 datato 25 settembre 1996 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona;

Visto il proprio decreto n. 17 datato 30 ottobre 1996 relativo alla nomina del Sig. Mauro Matteucci a membro supplente nella predetta commissione;

Vista la nota datata della CGIL di Savona datata 13 luglio 2005 con la quale richiede la nomina del Sig. Francesco Balato a membro supplente in sostituzione del Sig. Mauro Matteucci - dimissionario;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975 n. 427;

Decreta:

Il sig. Francesco Balato è nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori, della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona in sostituzione del sig. Mauro Matteucci;

Il Presidente della Commissione, Direttore dell'I.N.P.S. di Savona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 11 agosto 2005

Il direttore regionale: VETTORI

05A08477

DECRETO 11 agosto 2005.

Ricostituzione della commissione di sorveglianza sull'archivio della direzione provinciale del lavoro di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DELLA LIGURIA

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975 n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 24l;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001 n. 37 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato;

Vista la circolare n. 86/2001 del 19 novembre 2001 del ministero del lavoro e delle politiche sociali - dipartimento politiche del lavoro - direzione generale degli AA.GG., risorse umane e attività ispettiva - divisione III ad oggetto «decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37 - Regolamento di semplificazione per lo scarto dei documenti degli uffici»;

Rilevata la necessità di dover provvedere alla ricostituzione della Commissione di Sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato per la provincia di Savona;

Vista la nota prot. n. 184/9.B.1/5 Gab. del 20 maggio 2005 con la quale la prefettura di Savona ha designato quale rappresentante dell'amministrazione civile dell'Interno, in seno alla suddetta Commissione il dott. Andrea Santonastaso - Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Savona;

Vista la nota prot. n. 998/7.6 del 17 maggio 2005 con la quale l'Archivio di Stato di Savona ha designato quale proprio rappresentante in seno alla sunnominata Commissione il dott. Marco Castiglia - Archivista di Stato direttore coordinatore, Area C3 Super in servizio presso l'Archivio di Stato di Savona;

Vista la nota della D.P.L. di Savona prot.n. 10383 del 7 giugno 2005 con la quale designano il dott. Riccardo Ceva - Coordinatore Amministrativo C3S, responsabile del Servizio Politiche del Lavoro - Presidente e la Sig.ra Alessandra Sonaglia - Assistente Amministrativo - Segretario in seno alla Commissione di cui trattasi.

Ritenuto di nominare tale Commissione nelle persone proposte con le note sopra indicate.

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro di Savona per la durata di tre anni, la commissione di sorveglianza sull'archivio ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001 n. 37.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è composta come segue:

dott. Riccardo Ceva - coordinatore amm.vo C3S - in servizio presso la direzione provinciale del lavoro di Savona - con funzioni di presidente nato a Trinità (CN) il 26 agosto 1951;

dott. Andrea Santonastaso - Vice Prefetto - in servizio presso la Prefettura di Savona, in rappresentanza dell'Amministrazione civile dell'interno - Membro;

dott. Marco Castiglia - archivista di Stato direttore coordinatore Area C3S - in servizio presso l'Archivio di Stato di Savona - Membro;

sig.ra Alessandra Sonaglia - Assistente amm.vo Area B3S - in servizio presso la direzione provinciale del lavoro di Savona - con funzioni di segretario.

Art. 3.

I componenti della suddetta commissione hanno diritto al rimborso spese previsto dal decreto interministeriale 23 dicembre 2002 emanato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 448/2001;

La relativa spesa graverà sul Cap. 4817 dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali per il corrente esercizio finanziario e sul corrispondente capitolo dei due anni immediatamente successivi.

Art. 4.

Ai relativi pagamenti si farà fronte con ordinativi tratti su aperture di credito a favore del direttore della direzione provinciale del lavoro di Savona;

La direzione regionale del lavoro di Genova curerà la trasmissione del presente decreto alla locale ragioneria provinciale, per il visto, nonché le comunicazioni prescritte al punto 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001 n. 37;

Genova, 11 agosto 2005

Il direttore regionale: VETTORI

05A08478

DECRETO 16 agosto 2005.

Scioglimento della «Società cooperativa servizi integrati a responsabilità limitata», in breve «SOCOOSI Italia», in Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione datata 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, che individuano i casi per i quali si procede allo scioglimento d'ufficio delle società cooperative senza procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Esaminati gli atti in possesso di questa direzione e le risultanze del verbale di ispezione, da cui si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 31 marzo 2005;

Decreta

lo scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della seguente società cooperativa:

«Società cooperativa servizi integrati a responsabilità limitata», in breve «SOCOOSI Italia», con sede legale in Livorno, via Bonaini n. 20, costituita in data 29 dicembre 1999 per rogito notaio dott.ssa Gloria Brugnoli, repertorio n. 22754, raccolta n. 3223, codice fiscale n. 01309410494.

Livorno, 16 agosto 2005

Il direttore provinciale: PASCARELLA

05A08487

DECRETO 16 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasporti Longhi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Campiglia Marittima.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione datata 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, che individuano i casi per i quali si procede allo scioglimento d'ufficio delle società cooperative senza procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Esaminati gli atti in possesso di questa Direzione e le risultanze del verbale di ispezione, da cui si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 2005;

Decreta

lo scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della seguente società cooperativa:

Autotrasporti Longhi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Campiglia Marittima (Livorno), frazione Venturina, via Indipendenza n. 104, costituita in data 28 novembre 2000 per rogito notaio dott. Mario Bartolini, repertorio n. 95098, codice fiscale 01345530495.

Livorno, 16 agosto 2005

Il direttore provinciale: PASCARELLA

05A08487-*bis*

DECRETO 18 agosto 2005.

Scioglimento della società cooperativa «EX NEW», in Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata fra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto in particolare il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Cooperazione - del 6 marzo 1996, che attribuisce alle Direzioni Provinciali del Lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento delle cooperative nei casi in cui non è necessaria la nomina del liquidatore;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le previsioni del suddetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 17 luglio 2003, che dispone di non doversi procedere alla nomina del liquidatore nei casi in cui le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a 5000 euro;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi del 4 agosto 2005 risulta che la sotto indicata società cooperativa si trova nelle condizioni di essere sciolta per atto dell'autorità di vigilanza, in particolare in ragione del mancato deposito dei bilanci 2002, 2003, 2004, dell'assenza di atti di gestione e di attività da liquidare, dell'impossibilità di perseguire lo scopo sociale;

Tenuto conto del parere di massima del 15 maggio 2003 espresso dalla commissione centrale per le cooperative che definisce i casi in cui non è necessario acquisire il parere preventivo della Commissione medesima;

Decreta:

La società cooperativa «EX NEW», con sede in Imperia, costituita per rogito Notaio Re Marco, in data 7 giugno 2002, repertorio numero 39476, codice fiscale 01318440086, numero REA 116223, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa che lo ha emanato formale e motivata domanda intesa a ottenere la nomina predetta.

Imperia, 18 agosto 2005

Il direttore provinciale reggente: PIRRI

05A08479

DECRETO 22 agosto 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi tecnici e industriali P.S.C.» a r.l., in Francavilla al Mare.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 15 luglio 2004 con cui la società cooperativa «Servizi tecnici industriali P.S.C.» a r.l., con sede in Francavilla al Mare (Chieti) ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, nominando nel contempo il liquidatore nella persona del sig. Mencarelli Luciano;

Considerata la richiesta del revisore incaricato di sostituzione del liquidatore a seguito di assenza di attività inerente la gestione amministrativo contabile;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Mencarelli Luciano nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che affida alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti la sostituzione del liquidatore ordinario;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico di commissario liquidatore da parte della dott.ssa De Marco Patrizia;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa De Marco Patrizia, residente a Francavilla al Mare, via Adriatica sud n. 55, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi tecnici industriali P.S.C» a r.l., con sede in Francavilla al Mare (Chieti), già sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, in sostituzione del sig. Mencarelli Luciano.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 22 agosto 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A08556

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 agosto 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «A.C.S. Società cooperativa sociale - Società cooperativa», in Alessandria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori,

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 aprile 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa A.C.S. - Società cooperativa sociale - Società cooperativa, con sede in Alessandria (codice fiscale 01789350061), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Mariateresa Cattaneo, nata ad Alessandria il 10 giugno 1960, con studio in Alessandria, via Bergamo n. 66, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 agosto 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A08474

DECRETO 9 agosto 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola Agriser», in Mattinata, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 aprile 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa agricola Agriser», in liquidazione - società cooperativa con sede in Mattinata (Foggia) (codice fiscale 01565690714), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

Silvia Volpini, nata a Umbertide (Perugia) il 28 dicembre 1975, con studio in Sant'Eraclio Foligno (Perugia), via Parigi n. 29;

Titta Madia, nato a Roma il 27 giugno 1947, con studio in Roma, via dei Colli della Farnesina, n. 144;

Anna Maria Impagnatiello, nata a Manfredonia (Foggia) il 16 aprile 1959, con studio in Manfredonia (Foggia) corso Manfredi n. 200;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A08529

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ORDINANZA 4 agosto 2005.

Acceleramento procedure per acquisizione pareri lavori per la costruzione della galleria Pavoncelli-*bis*. (Ordinanza n. 14).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PRESSO IL DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI (EX ART. 13 LEGGE 135/1997).

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 con il quale lo scrivente, ai sensi dell'art. 13 legge 135/1997, è stato nominato commissario straordinario per la rimozione degli ostacoli connessi alla situazione di blocco dei lavori relativi alla realizzazione della galleria di valico Pavoncelli-*bis*;

Considerato che la realizzazione suindicata è stata affidata al Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, con ordinanza n 6 del 24 settembre 2001, che si è impegnato ad elaborare il nuovo progetto da porre a base di gara utilizzando la progettazione già disponibile, avvalendosi del proprio personale tecnico;

Considerato che il progetto è stato redatto dal gruppo di progettazione a suo tempo costituito, avvalendosi anche di consulenze di validi professionisti e di ditte specializzate, anche in base a quanto previsto nelle ordinanze n. 7 del 13 giugno 2002 e n. 8 del 5 agosto 2002, per il completamento ed il rifacimento del progetto suindicato da porre a base di appalto in seguito ad indizione di apposita gara sulla base del quadro normativo vigente;

Vista la propria ordinanza n. 13 del 26 maggio 2004 relativa alla esecuzione dell'integrazione progettuale dell'elaborato predisposto dal gruppo di lavoro del Provveditorato OO.PP. della Campania onde rendere il progetto elaborato idoneo alla indizione di una gara di appalto a mezzo di appalto-concorso, con l'onere a carico delle ditte concorrenti, oltre che della realizzazione dell'opera, della progettazione definitiva ed esecutiva per le opere non progettate a livello definitivo;

Considerato che con nota 1361 del 20 luglio 2005 il gruppo di progetto ha trasmesso al R.U.P. la richiesta revisione degli elaborati di progetto per i profili di competenza;

Considerato il livello di progettazione eseguita, la tipologia e complessità dell'intervento;

Viste le proprie ordinanze precedenti ed in particolare le ordinanze n. 9 del 22 novembre 2002 e n. 13 del 26 maggio 2004 recanti normative relative alle procedure per la pubblicità, per l'acquisizione dei pareri e consensi, per l'approvazione del progetto;

Vista la nota n. 1362 del 21 luglio 2005 del responsabile del procedimento, con la quale è stata trasmessa copia del progetto al direttore del S.I.I.T. per la Campania ed il Molise per le successive incombenze;

Considerata l'urgenza di pervenire alla indizione della gara di appalto in tempi ristretti;

Ritenuto in relazione a tale urgenza di assegnare al direttore del S.I.I.T. per la Campania ed il Molise la facoltà di sottoporre all'approvazione del C.T.A. il progetto, contestualmente all'effettuazione della Conferenza dei servizi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge ed in deroga ad ogni contraria disposizione legislativa, nonché a modifica e/o integrazione dei contenuti delle proprie precedenti ordinanze;

Decreta:

1) Il direttore del S.I.I.T. per la Campania ed il Molise, disporrà con immediatezza la comunicazione di preinformazione e la pubblicazione della stessa, prevista dall'art. 79 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, basandosi sugli importi e le categorie di lavoro risultanti dal relativo elaborato progettuale revisionato;

2) Il direttore del S.I.I.T. predetto disporrà, altresì, con immediatezza l'indizione della conferenza dei servizi per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e consensi di rito;

3) È data al predetto direttore del S.I.I.T. la facoltà di acquisire il parere tecnico-amministrativo sul progetto revisionato del C.T.A. del S.I.I.T. per la Campania ed il Molise, allargato con le modalità dì cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 9 del 22 novembre 2002, contestualmente alla conferenza di servizi di cui all'articolo precedente;

4) Copia della presente sarà inviata al Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla regione Puglia, all'A.Q.P. S.p.a., al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 agosto 2005

Il commissario straordinario: PALUMBO

05A08475

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 luglio 2005.

Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE - NATURA, per l'annualità 2006.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000, che istituisce lo strumento finanziario per l'ambiente LIFE-Natura, LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi, e ne definisce le modalità di attuazione per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 788/2004 del 21 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1682/2004 del 15 settembre 2004 che modifica regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000 e proroga la durata della terza fase al 31 dicembre 2006;

Visto l'invito della Commissione europea a presentare proposte per tre settori tematici di LIFE 2005-2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 21 giugno 2005;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro la quale debbono essere presentate le proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario Life-Natura, nonché numero di copie richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Le proposte per il finanziamento di progetti attraverso il programma Life-Natura per l'anno 2006 dovranno essere redatte secondo le istruzioni contenute nel fascicolo di candidatura «LIFE-Nature Application File for 2006» pubblicato dalla Commissione europea sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/life-nat_call2006/index.htm

Art. 2.

Le proposte di cui all'art. 1 dovranno pervenire in numero di tre copie cartacee al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura - Divisione II - riferimento Life-Natura 2006 - via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma, entro le ore 14 del giorno venerdì 30 settembre 2005. Non farà fede il timbro postale.

Art. 3.

Le informazioni relative all'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale che interessano il programma comunitario Life-Natura possono essere richieste alle regioni ed alle province autonome interessate.

Le schede e le cartografie relative ai suddetti siti e zone sono disponibili presso le regioni e le province autonome e sono anche disponibili sul sito Internet http://www.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/banche_dati/banche_dati.asp. Ulteriori informazioni possoro essere richieste al gruppo esterno di consulenza Life-natura, comunità ambiente - Via della Lungara n. 1/3, 00165 Roma, tel. 06/5806070.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2005

Il Ministro: MATTEOLI

05A08541

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 agosto 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 1 il giorno 20 luglio 2005, dalle ore 11,30 alle ore 13,15.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa di assemblea sindacale del personale il giorno 20 luglio 2005, dalle ore 11,30 alle ore 13,15 si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 1 dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. SP/GB/780/2005 del 3 agosto 2005, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961 n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 agosto 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A08480

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 agosto 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce, servizi catastali, per le attività riguardanti i servizi catastali, di cui alla procedura informatica «Territorio Web».

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 14094 del 2 agosto 2005 e prot.14270 del 5 agosto 2005 con le quali il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che nel giorno 2 agosto 2005, alle ore 8, a causa del malfunzionamento dell'UPS, confermato dall'apertura della scheda di intervento n. 3297142 alle ore 8,21 e successivamente dalla scheda di intervento tecnico n. 5021784 alle ore 8,55 per la sostituzione o riparazione dell'UPS, il sistema è rimasto inattivo dalle ore 8 alle ore 11 pregiudicando del tutto l'utilizzo dei servizi catastali di cui alla procedura informatica «Territorio Web».

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in dta 8 agosto 2005 con nota prot. n. 2203/05 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce, servizi catastali, per le attività riguardanti i servizi catastali di cui alla procedura informatica «Territorio Web» nella giornata del 2 agosto dalle ore 8 alle ore 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 agosto 2005

Il direttore regionale reggente: DI TARDO

05A08465

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2005.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.a.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.a., con sede legale in Saluzzo (Cuneo);

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza, detenendo un patrimonio di vigilanza superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

p. *Delegazione del direttore generale*
CLEMENTE - FRASCA

05A08488

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 agosto 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2211
Yen giapponese	134,77
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,660
Corona danese	7,4592
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68035
Fiorino ungherese	245,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0186
Corona svedese	9,3333
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,808
Franco svizzero	1,5545
Corona islandese	78,14
Corona norvegese	7,9640
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3802
Nuovo Leu romeno	3,5008
Rublo russo	34,8600
Nuova lira turca	1,6750
Dollaro australiano	1,6180
Dollaro canadese	1,4613
Yuan cinese	9,8915
Dollaro di Hong Kong	9,4925
Rupia indonesiana	12540,70
Won sudcoreano	1256,06
Ringgit malese	4,6037
Dollaro neozelandese	1,7512
Peso filippino	68,412
Dollaro di Singapore	2,0462
Baht tailandese	50,265
Rand sudafricano	7,9222

Cambi del giorno 25 agosto 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2272
Yen giapponese	135,02
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,698
Corona danese	7,4573
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68200
Fiorino ungherese	245,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0430
Corona svedese	9,3313
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,865
Franco svizzero	1,5478
Corona islandese	77,89
Corona norvegese	7,9255
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3865
Nuovo Leu romeno	3,5144
Rublo russo	34,9710
Nuova lira turca	1,6760
Dollaro australiano	1,6173
Dollaro canadese	1,4621
Yuan cinese	9,9406
Dollaro di Hong Kong	9,5376
Rupia indonesiana	12670,84
Won sudcoreano	1256,90
Ringgit malese	4,6251
Dollaro neozelandese	1,7575
Peso filippino	68,785
Dollaro di Singapore	2,0521
Baht tailandese	50,409
Rand sudafricano	7,9609

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A08574-05A08575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Fides» a r.l., in Sulmona

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: Soc. cooperativa Fides a r.l. con sede in Sulmona B.U.S.C. n. 2041 costituita per rogito del notaio Giuseppe Gaudiosi in data 20 dicembre 1991, repertorio n. 57934.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro-servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08553

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consorzio Peligno Edile» a r.l., in Sulmona

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: Soc. cooperativa Consorzio Peligno edile a r.l. con sede in Sulmona B.U.S.C. n. 1726 costituita per rogito del notaio Giuseppe Gaudiosi in data 13 marzo 1986, repertorio n. 42664.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro-servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08554

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.E.A.» a r.l., in L'Aquila

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: Soc. cooperativa C.E.A. a r.l. con sede in L'Aquila B.U.S.C. n. 1714 costituita per rogito del notaio Vincenzo Galeota in data 21 gennaio 1986, repertorio n. 12912.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro-servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08555

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Progetto per il riesame della prescrizione di chiusura della piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti di via Caruso (Modena) prima dell'inizio dei lavori ferroviari, contenuta nell'atto di assenso rilasciato dal Ministero dell'ambiente nella Conferenza dei servizi del 31 luglio 1998 in comune di Modena, presentato dalla TAV S.p.a., in Roma.

Con il decreto n. 00708 dell'11 luglio 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso giudizio positivo per la revoca della prescrizione di chiusura della piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti di via Caruso (Modena) prima dell'inizio dei lavori ferroviari, contenuta nell'Atto di assenso rilasciato dal Ministero dell'ambiente nella conferenza dei servizi del 31 luglio 1998 ed in particolare del punto 8 lettera *a)* che recitava: «venga definitivamente chiusa, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione della nuova linea la piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti di via Caruso in tutti i suoi impianti compreso l'impianto di inertizzazione denominato Soliroc».

Il progetto è stato presentato dalla Società TAV S.p.a., in Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A08533

Variante al piano regolatore del porto di Gaeta da realizzarsi in comune di Gaeta, presentato dall'autorità portuale di Civitavecchia, subentrata alla capitaneria di porto di Gaeta.

Con il decreto n. 00749 del 18 luglio 2005 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo alla variante al piano regolatore del porto di Gaeta da realizzarsi in Comune di Gaeta (Latina), presentato dall'Autorità portuale di Civitavecchia, subentrata quale titolare del progetto alla Capitaneria di Porto di Gaeta, con sede in Molo Vespucci s.n.c. - 00053 - Civitavecchia (Roma).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A08534

Progetto per la realizzazione della strada di grande comunicazione (s.g.c.) E78 dei «Due Mari» e l'adeguamento a due corsie per ogni senso di marcia dell'intero tratto S. Zeno-Palazzo del Pero, da realizzarsi in comune di Arezzo, presentato dall'ANAS, compartimento Toscana.

Con il decreto n. 00750 del 18 luglio 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo alla realizzazione della Strada di grande comunicazione (S.G.C.) E78 dei «Due Mari» e l'adeguamento a due corsie per ogni senso di marcia dell'intero tratto S. Zeno-Palazzo del Pero, da realizzarsi in Comune di Arezzo, presentata dall'ANAS compartimento Toscana con sede in V.le dei Mille, 36 - 50131 Firenze.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A08535

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto «Autostrada Salerno-Reggio Calabria - Lavori di adeguamento e ammodernamento al tipo 1/b delle norme CNR 80 - tronco 1º tratto 2º lotto 1º tra i km 22+400 e 23+000 - svincolo di Battipaglia incluso asta di raccordo con la S.S. 18», presentato dall'ANAS.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/18024 del 18 luglio 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per le opere di «Ammodernamento e adeguamento al tipo 1/B norma CNR 80 tronco 1º tratto 2º lotto 1º - dal km 22+400 al km 23+000 - svincolo di Battipaglia incluso e Asta di raccordo S.S. 18 dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria», presentato dall'ANAS - Direzione Centrale Programmazione, Progettazione, Studi e Rapporti con le Regioni ed altri Enti — via Monzambano, 10 - 00185 - Roma, disponendo che gli interventi proposti non costituiscono variante sostanziale agli interventi valutati con DEC/VIA/2872 del 1º settembre 1997, pertanto il progetto non deve essere sottoposto ad una nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere via può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A08536

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto per la realizzazione del 3º tronco della S.S. 268 del Vesuvio compreso lo svincolo di Angri, presentato dall'ANAS.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/18582 del 21 luglio 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la realizzazione del 3º tronco della S.S. 268 del Vesuvio compreso lo svincolo di Angri, presentato dall'ANAS S.p.a. - Compartimento viabilità per la Campania con sede in viale Kennedy, 25 - 80125 - Napoli, disponendo che l'opera di progetto costituisce modifica sostanziale al progetto di completamento della viabilità riferita al 3º tronco della S.S. 268 quale viabilità esistente ma non in esercizio e non valutata ai sensi della legge n. 349/1986 e poiché non è previsto dalla normativa di settore escludere dalla VIA progetti di completamento o modifica sostanziale di interventi funzionali ad opere esistenti ma non funzionanti per le quali non è stata espletata in origine la procedura di VIA, si ritiene che il progetto non possa essere escluso dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere via può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A08537

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante una proposta alternativa per gli interventi sull'elettrodotto Rosignano - Acciaiolo in ambito del progetto di realizzazione della centrale termoelettrica di Rosignano Solvay, presentato dalla società Rosaelectra S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/17742 del 13 luglio 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per una proposta alternativa rispetto a quella precedentemente sviluppata ed approvata dalla Regione Toscana per gli interventi sull'elettrodotto Rosignano-Acciaiolo in ambito del progetto di realizzazione della centrale termoelettrica da 400MW all'interno dell'area industriale Solvay in Comune di Rosignano Marittimo (Livorno), presentato dalla Società Rosaelectra S.p.a. con sede in via Piave, 6 - 57013 Rosignano Marittimo (Livorno), disponendo che gli interventi proposti sono coerenti col quadro prescrittivo del DEC/VIA/679 del 4 novembre 2003, pertanto il progetto non deve essere sottoposto ad una nuova procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere via può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A08538

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto relativo all'adeguamento tecnico-funzionale del molo di levante del porto di Marina di Carrara, presentato dall'autorità portuale di Marina di Carrara.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/19128 del 27 luglio 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per l'adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante del Porto di Marina di Carrara, presentato dall'Autorità portuale di Marina di Carrara con sede in V.le G. Da Terrazzano (Varco Portuale di Levante) - 54036 Marina di Carrara (Massa Carrara), disponendo che il progetto non possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm detto parere via può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A08540

Modifiche del quadro prescrittivo relativo alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto per l'adeguamento ambientale della centrale di S. Barbara, presentato dall'ENEL Produzione S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/18016 del 18 luglio 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa alla richiesta di modifiche del quadro prescrittivo del progetto per l'adeguamento ambientale della centrale di S. Barbara (Arezzo), presentato dall'ENEL Produzione S.p.a. - Divisione generazione ed Energy Management con sede in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 - Roma, disponendo: di confermare la prescrizione del monitoraggio delle emissioni al camino per SO_2 e polveri per tutto il periodo di funzionamento del Gruppo 1; di accogliere la proposta di esclusione del monitoraggio di tali elementi per il nuovo camino destinato all'evacuazione dei fumi prodotti dal Gruppo 2 alimentato esclusivamente a gas naturale, ribadendo la conferma di tutte le atre prescrizioni già riportate nei provvedimenti di esclusione dalla VIA di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere via può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A08539

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Focusvax»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 526 del 30 giugno 2005

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellizona, 39, c.a.p. 22100, Italia, codice fiscale 00190430132.

Medicinale: FOCUSVAX.

Variazione A.I.C.: Modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica del sito di produzione: Building 76 Grafenried facility, Berna Biotech AG, Berna, Svizzera.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035093018 - sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» siringa preriempita 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 035093020 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 035093032/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 Siringa preriempita con ago;

A.I.C. n. 035093044/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite con ago.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» siringa preriempita 0,5 ml» (A.I.C. n. 035093018), «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» - 10 siringhe preriempite 0,5 ml» (A.I.C. n. 035093020), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A08527

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inflexal V»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 527 del 30 giugno 2005

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellizona, 39, c.a.p. 22100, Italia, codice fiscale 00190430132.

Medicinale: INFLEXAL V.

Variazione A.I.C.: Modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica del sito di produzione:

da: la produzione del final bulk virosomale avviene in parte nel building 76 della Berna Biotech Ltd Oberriedstrasse 68 - 3174 Thorishaus (Svizzera) e in parte nel building 81 della Berna Biotech Ltd Rehhagstrasse 79 - 3018 Berna (Svizzera).

a: la produzione del final bulk virosomale avviene interamente nel building 76 della Berna Biotech Ltd Oberriedstrasse 68 - 3174 Thorishaus (Svizzera).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033658016 - Siringa pre-riempita sosp. iniett. 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033658028 - 10 siringhe pre-riemp sosp. iniett. 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033658055/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 Siringa preriempita con ago;

A.I.C. n. 033658067/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 Siringhe preriempite con ago.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «siringa pre-riempita sosp. iniett. 0,5 ml» - A.I.C. n. - 033658016 - «10 siringhe pre-riemp sosp iniett 0,5 ml» - A.I.C. n. 033658028, sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A08526

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isiflu V»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 528 del 30 giugno 2005

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellizona, 39, c.a.p. 22100, Italia, codice fiscale 00190430132.

Medicinale: ISIFLU V.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica del sito di produzione:

da: la produzione del final bulk virosomale avviene in parte nel building 76 della Berna Biotech Ltd Oberriedstrasse 68 - 3174 Thorishaus (Svizzera) e in parte nel building 81 della Berna Biotech Ltd Rehhagstrasse 79 - 3018 Berna (Svizzera).

a: la produzione del final bulk virosomale avviene interamente nel building 76 della Berna Biotech Ltd Oberriedstrasse 68 - 3174 Thorishaus (Svizzera).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034653016 - «0,5 ml sospensione iniettabile» siringa preriempita;

A.I.C. n. 034653028 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite (sospesa);

A.I.C. n. 034653030/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita con ago;

A.I.C. n. 034653042/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite con ago.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite» (A.I.C. n. 034653028), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A08528

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501200/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.